



COMUNE DI BERCHIDDA
Provincia di Sassari
Ufficio del Sindaco
TEL. 079/7039023

PROT. N. 5367

OGGETTO: ORDINANZA N. 33 DEL 17.07.2020.

IL SINDACO

- **Richiamata** la propria ordinanza nr. 31 del 30.06.2020;
- **Rilevate** alcune problematiche alla viabilità locale, dei residenti e di alcuni esercenti pubblici;
- **DATO ATTO** che è intenzione di questa Amministrazione voler modificare parzialmente la chiusura del centro per andare incontro alle esigenze degli stessi e posticipare l'orario di chiusura di un'ora;
- **Considerato che** sull'intero territorio regionale resta obbligatorio l'uso delle mascherine in tutti i locali aperti al pubblico, che tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno due metri, fermo restando il divieto di assembramento;
- **TENUTO CONTO** della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;
- **DATO ATTO** che i DPCM vietano sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- **CHE** si intende regolamentare la chiusura del centro abitato e la chiusura degli esercizi pubblici dalle ore 02.00 alle ore 03.00, fermo restando il rispetto delle regole del distanziamento e il divieto di assembramento, nei giorni di venerdì, sabato, domenica;
- **VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Fermo restando di liberare nell'immediatezza il tratto di strada in caso di urgenza e necessità al transito dei mezzi di soccorso e di polizia, a tutela della salute.

ORDINA

- **Con decorrenza 17 LUGLIO 2020 e fino al 31.07.2020, nei giorni di venerdì, sabato, domenica dalle ore 20.00 alle ore 03.00, fatta salva la chiusura anticipata degli esercizi commerciali e l'immediata riapertura della viabilità, salvo eventuali modifiche o proroghe, per le motivazioni di cui in premessa e nel rispetto delle seguenti condizioni:**
 1. Sull'intero territorio comunale resta obbligatorio l'uso delle mascherine in tutti i locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 metro, fermo restando il divieto di assembramento.
 2. E' consentito l'orario di chiusura alle ore 03.00, fermo restando il divieto di assembramento. Gli esercenti e i loro dipendenti sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione di quanto previsto dall'ordinanza.
Viene abrogato l'orario della domenica di chiusura del centro dalle ore 10.00 alle ore 14.00.
 3. **E' VIETATO IL TRANSITO** dei veicoli ad eccezione di quelli autorizzati nelle seguenti vie e piazze come da segnaletica collocata in loco: Piazza del Popolo-Via Roma incrocio Via Nuova-VIA Roma incrocio Via Morighessa-Via Regina Margherita fino all'incrocio con Via F.A.Mannu-Via Regina Elena incrocio Vicolo Vittorio Veneto-Via Monte Acuto incrocio via Rinascita-Via Monte Acuto incrocio Via F. Inzas.
 4. **E' consentito il transito a senso unico alternato da Piazza del Popolo direzione Piazza Fonte Nuova, come da segnaletica collocata in loco.**
 5. E' fatto divieto di vendita per asporto in contenitori di vetro o lattine di alcolici e superalcolici dalle ore 24.00 fino alla chiusura delle attività;
 6. È consentita la vendita per asporto in contenitori di vetro o lattine di bevande analcoliche;
 7. La somministrazione di alcolici e superalcolici in contenitori di vetro o lattine è consentita unicamente se il consumo avviene all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività legittimamente autorizzate all'occupazione del suolo pubblico;
 8. E' fatto obbligo agli esercenti di moderare il volume della musica dalle ore 24.00 fino alla chiusura delle attività.
 9. Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis.1 il mancato rispetto della presente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'art.12, c.1, del D.L. nr. 14 del 20.02.2017, convertito con modificazioni dalla L. nr. 48 del 18.04.2017, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. nr. 689/1981.
 10. E' fatto obbligo agli esercenti esporre la presente per informare l'utenza, sarà cura degli esercenti in prossimità della propria attività la posa di tutta la segnaletica stradale nonché la rimozione della stessa allo scadere della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente sia trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Stazione Carabinieri di Berchidda, alla Polizia Locale-Sede-
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune di Berchidda www.comune.berchidda.ot.it.
Avverso tale provvedimento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Berchidda, 17.07.2020

IL SINDACO
Prof. Andrea NIEDDU